



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LLPP E MOBILITA'
SERVIZIO MOBILITA' SOSTENIBILE
ORDINANZA DIRIGENZIALE

PROGRESSIVO ANNUALE
13 GIU. 2014
PROG. n. <u>204</u>

Protocollo n 162

del 11 GIU 2014

OGGETTO: Prorogare, fino al 1 dicembre 2014, la vigenza delle Ordinanze Sindacali n. 1241 del 27.11.2012 e n. 1268 del 29.11.2012, ad eccezione del punto A) dell'Ordinanza Sindacale n. 1241 del 27.11.2012, per le parti non in contrasto con le vigenti Ordinanze Sindacali n. 303 del 04.03.2013, n. 410 del 21.03.2013, n. 434 del 27.03.2013 e n.1170 del 02.08.2013

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a seguito del crollo del fabbricato sito in via Riviera di Chiaia civ. 72, si istituiva un particolare dispositivo di traffico temporaneo in Via Caracciolo, piazza Vittoria, Riviera di Chiaia, Via Arco Mirelli e Piazza della Repubblica (fino al ripristino dello stato dei luoghi ovvero all'eliminazione del pericolo) - Ordinanza Sindacale n° 303 del 04/03/2013 e n. 434 del 27.03.2013;
- via Riviera di Chiaia è stata riaperta parzialmente per il transito dei soli autoveicoli con O.S. n. 1170 del 02.08.2013 che non modificava i provvedimenti disposti con le OS richiamate in oggetto;
- con OS n. 622 del 03.05.2013 è stata sospesa l' O. S. n. 443 del 29.03.2013 relativa ad un dispositivo di traffico straordinario di limitazione del transito in alcune strade del Centro e di Chiaia e con la stessa prorogava fino al 30.09.2013 la vigenza delle O.S. 1241 del 27.11.12 e 1268 del 29.11.12 ad eccezione del punto A dell' O. S. n. 1241 del 27.11.2012 per le parti non in contrasto con le Ordinanze Sindacali n. 434 del 27.03.2013 e 303 del 4.03.2013;
- con OS 1170 del 02. 08. 2013, si modifica e integra l'O. S. 424 del 27 . 03. 13, istituendo un particolare dispositivo di traffico temporaneo alla via Riviera di Chiaia, piazza della Repubblica, via Giordano Bruno, dal 05. 08. 2013;
- con O. S. n 1370 del 30.11. 2013, veniva prorogato il dispositivo in atto al 16 dicembre 2013 di cui alle sopraccitate OS;
- con O. S. n1847 del 13 dicembre 2013, veniva ulteriormente prorogato il dispositivo in atto al 16 giugno 2014 di cui alle O. S. sopraccitate;

Attesa la permanenza di interruzione veicolare di via Riviera di Chiaia e il conseguenziale interessamento delle corsie di via Francesco Caracciolo;

Rilevato che la soluzione delle criticità viabilistiche che interessano la Riviera di Chiaia sono state parzialmente risolte con l'istituzione di una rotatoria in piazza Vittoria, che il prosieguo delle attività non è immediatamente risolvibile e che pertanto è necessario adottare un dispositivo di traffico per un ulteriore periodo fino al termine del mese di settembre;

Ritenuto pertanto per i motivi sopraccitati, che è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto revocando, sospendendo e confermando i provvedimenti istituiti nelle OS menzionate;

Letto il D.L.vo 30/04/1992 n° 285 e 267/2000 .

ORDINA

Prorogare, fino al 1 dicembre 2014, la vigenza delle Ordinanze Sindacali n. 1241 del 27.11.2012 e n. 1268 del 29.11.2012, ad eccezione del punto A) dell'Ordinanza Sindacale n. 1241 del 27.11.2012, per le parti non in contrasto con le vigenti Ordinanze Sindacali n. 303 del 04.03.2013, n. 410 del 21.03.2013, n. 434 del 27.03.2013 e n. 1170 del 02.08.2013.

Sospendere ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n° 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità. Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per quanto previsto dall'articolo 3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE ad interim
Giuseppe Pulli -

Pag. n° 2

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Progressivo Annuale n. 204 del 13 GIU. 2014

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta Comunale

**Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
ha avuto inizio il 13 GIU. 2014**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

